

(N. 2597)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MONETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1963

Integrazione della tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, relativa alla concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 19 aprile 1962, n. 178 è stata disposta, a decorrere dal 1° gennaio 1962, l'attribuzione di un assegno mensile agli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, assegno che, con analoghi appositi provvedimenti legislativi, è stato attribuito agli impiegati dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato.

Alla suddetta legge è allegata una tabella, in cui sono analiticamente indicate le categorie di personale ammesse a beneficiare dell'assegno in parola.

Dal testo della legge n. 178 e degli altri analoghi provvedimenti legislativi di cui sopra è cenno, si desume chiaramente il proposito del legislatore di attribuire i miglioramenti in questione a tutti gli impiegati dello Stato, con la sola esclusione di quelli già in godimento di particolari trattamenti economici o di altre speciali indennità.

Di fatto, però, in sede di applicazione della legge, non è stato possibile corrispondere

l'assegno ad alcune categorie di personale — del tutto simili ed equiparate alle altre ammesse al beneficio — per il solo motivo che le loro esatte qualifiche non risultavano incluse tra quelle espressamente contemplate nella tabella allegata alla legge.

Tale omissione riguarda un limitato numero di impiegati (non raggiungono le 200 unità), iscritti nei coefficienti più bassi del sistema retributivo dei dipendenti statali, le cui qualifiche sono sfuggite al momento della stesura della tabella, sia per la esigua consistenza numerica delle rispettive categorie, sia per l'appartenenza degli interessati a ruoli, che, già previsti da passati ordinamenti, sono stati mantenuti in vita solo in via transitoria o ad esaurimento.

L'esclusione, dal punto di vista equitativo, non trova alcuna valida giustificazione.

D'altra parte il mantenimento di tale situazione non limita i suoi effetti alla mancata corrispondenza dell'assegno in parola, ma

potrà avere in seguito ulteriori dannosi riflessi nei confronti delle suddette categorie allorquando si dovrà procedere al programmato conglobamento degli stipendi.

Le suesposte considerazioni e l'esigenza di una definitiva sistemazione della materia rendono pertanto necessaria l'emanazione del presente provvedimento, con il quale, integrando la tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, viene ad essere colmata

una lacuna formale della legge, tendendo così possibile l'attribuzione dell'assegno mensile anche a quelle categorie di personale, che, senza alcun valido motivo, ne sono rimaste finora escluse.

Al conseguente onere, che rientra in quello già calcolato per l'applicazione della predetta legge n. 178, si potrà far fronte, ovviamente, con i normali fondi stanziati in bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Fra le categorie indicate nella tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, s'intendono comprese, con effetto dalla stessa decorrenza indicata nell'articolo 1 della legge medesima, le seguenti categorie di personale:

Carriera di concetto:

Istituti per sordomuti: assistenti;

Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio ed assistenti del ruolo transitorio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277;

scuole di avviamento professionale: istruttori pratici e istruttrici pratiche del ruolo transitorio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278;

personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana.

Carriera esecutiva:

Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: sottocapi officine e sottomaestranze di laboratorio del ruolo transitorio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; prefetti di disciplina del ruolo transitorio o del ruolo aggiunto non inquadrati nel ruolo dei censori di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 475; assistenti e macchinisti di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889, non inquadrati fra il personale della carriera esecutiva di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 475;

personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana.